ALLEGATO XXII - Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito (escluso il rischio di controparte)

**Tabella EU CRE: obblighi di informativa qualitativa sul metodo IRB (formato flessibile)**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)[[1]](#footnote-1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRE di cui all'allegato XXI delle soluzioni informatiche dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Articolo 452, lettera a), del CRR | Nel pubblicare informazioni sull'ambito dell'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione a norma dell'articolo 452, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti descrivono le principali caratteristiche dei sistemi di rating utilizzati nell'ambito del metodo IRB per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione e le tipologie di esposizioni oggetto di tali sistemi di rating. Gli enti descrivono inoltre le tipologie di esposizioni per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato conformemente all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono oggetto dei piani di estensione del metodo IRB conformemente all'articolo 148 di tale regolamento. La descrizione è fornita a livello di gruppo. |
| b) | Articolo 452, lettera c), punti da i) a iv), del CRR | La descrizione dei meccanismi di controllo per i sistemi di rating riguarda la stima dei parametri di rischio, compresi lo sviluppo e la calibrazione di modelli interni, come pure i controlli nell'applicazione dei modelli e le modifiche apportate ai sistemi di rating.  Conformemente all'articolo 452, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, la descrizione del ruolo delle funzioni di cui sopra comprende anche:   1. la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno; 2. i processi e i metodi per la revisione dei sistemi di rating, comprese le revisioni periodiche delle stime conformemente all'articolo 179, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le convalide; 3. le procedure e le disposizioni organizzative per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli (funzione di convalida) rispetto alle funzioni responsabili dello sviluppo e della calibrazione del modello; 4. e la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli. |
| c) | Articolo 452, lettera d), del CRR | Gli enti specificano il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, nella calibrazione, nell'approvazione e nelle successive modifiche dei sistemi di rating. |
| d) | Articolo 452, lettera e), del CRR | Gli enti pubblicano l'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni della dirigenza relative al metodo IRB di cui all'articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, come pure i destinatari e la frequenza di tali relazioni. |
| e) | Articolo 452, lettera f), del CRR | L'informativa sui sistemi di rating interni per classe di esposizioni include il numero di modelli fondamentali utilizzati in ciascuna classe di esposizioni per i diversi tipi di esposizioni, con una breve descrizione delle principali differenze tra i modelli della stessa classe di esposizioni. Essa comprende inoltre una descrizione delle principali caratteristiche dei modelli fondamentali approvati, in particolare:  i) le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD, incluse la stima e la convalida delle PD per i portafogli a basso default, eventuali livelli di regolamentazione applicabili e le cause delle differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi;  ii) ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, incluse la stima e la convalida della LGD in caso di recessione, le informazioni sulle modalità di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso di tempo medio tra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione;  iii) le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione, comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste stime. |

**Modello EU CR6 – Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe di esposizioni e intervallo di PD (formato fisso)**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera g), punti da i) a v), del regolamento (UE) n. 575/2013 sui principali parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il metodo IRB seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR6 di cui all'allegato XXI delle soluzioni informatiche dell'ABE. Le informazioni pubblicate in questo modello non includono i dati sui finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), le esposizioni verso la cartolarizzazione, le esposizioni in altre attività diverse da crediti, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo e le esposizioni in strumenti di capitale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
|  | **Intervallo di PD**  Si tratta di intervalli di PD fissi che non devono essere modificati.  Nel caso in cui i dati sulle esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano ulteriormente ripartiti in base alle possibili definizioni riferite alle categorie di esposizioni in stato di default, le definizioni e gli importi delle categorie di esposizioni in stato di default sono illustrati in una descrizione di accompagnamento.  Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata degli intervalli di PD fissi sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (tenendo conto degli effetti di sostituzione dovuti alla CRM). Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente a una PD del 100 %. |
| a | **Esposizioni in bilancio**  Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti e dei fattori di conversione. |
| b | **Esposizioni fuori bilancio prima dell'applicazione dei fattori di conversione (CCF)**  Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti e dei fattori di conversione, né delle stime interne e dei fattori di conversione specificati all'articolo 166, paragrafo 8, di tale regolamento.  Le esposizioni fuori bilancio comprendono tutti gli importi impegnati ma non utilizzati e tutti gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| c | **CCF medio ponderato per l'esposizione**  Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria della scala di PD fissa, il fattore di conversione medio utilizzato dagli enti nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ponderato per l'esposizione fuori bilancio pre-CCF di cui alla colonna c di questo modello. |
| d | **Valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM**  Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa colonna comprende la somma del valore delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio dopo l'applicazione dei fattori di conversione e delle percentuali ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| e | **PD media ponderata per l'esposizione (%)**  Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, la stima della PD media di ciascun debitore, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM come indicato nella colonna e di questo modello. |
| f | **Numero di debitori**  Il numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, che sono stati valutati separatamente, indipendentemente dal numero di prestiti o esposizioni concessi.  I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD. Se diverse esposizioni verso lo stesso debitore sono valutate separatamente, esse sono conteggiate separatamente. Tale situazione può verificarsi all'interno della classe delle esposizioni al dettaglio se la definizione di default è applicata a livello di singola linea di credito conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, o se esposizioni distinte verso lo stesso debitore sono assegnate a classi di debitori diverse conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, di tale regolamento in altre classi di esposizioni. |
| g | **LGD media ponderata per l'esposizione (%)**  Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, la media delle stime della LGD per ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM come indicato nella colonna e di questo modello.  La LGD indicata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo degli importi ponderati per il rischio ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, se del caso. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, la LGD indicata tiene conto dei livelli minimi specificati all'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  In caso di esposizioni soggette al trattamento del *double default*, la LGD da indicare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. La LGD indicata corrisponde alla stima della LGD in stato di default conformemente alle metodologie di stima applicabili. |
| h | **Durata media ponderata per l'esposizione (anni)**  Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, la durata media di ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF come indicato nella colonna e di questo modello.  Il valore della durata indicato rispecchia l'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013.  La durata media è espressa in anni.  Questi dati non sono indicati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni "al dettaglio". |
| i | **Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno**  Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; per le esposizioni al dettaglio, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture conformemente agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| j | **Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio**  Rapporto tra la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno indicati nella colonna i di questo modello e il valore dell'esposizione come indicato nella colonna d. |
| k | **Importo della perdita attesa**  L'importo delle perdite attese calcolato conformemente all'articolo 158 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo della perdita attesa da indicare si basa sui parametri di rischio effettivi utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente. |
| l | **Rettifiche di valore e accantonamenti**  Rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione[[2]](#footnote-2), rettifiche di valore supplementari a norma degli articoli 34 e 110 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché altre riduzioni dei fondi propri relative alle esposizioni assegnate a ciascuna categoria nell'intervallo di PD fissato.  Tali rettifiche di valore e accantonamenti sono quelli considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli accantonamenti generici sono indicati assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| Classe di esposizioni X | Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio pubblicano le informazioni richieste in questo modello separatamente per le classi di esposizioni soggette a tale autorizzazione (A-IRB). Per le classi di esposizioni per le quali l'ente non è autorizzato ad utilizzare stime interne della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB), l'ente pubblica separatamente le informazioni sulle esposizioni pertinenti utilizzando il modello F-IRB. Per ulteriori dettagli sulle classi di esposizioni, cfr. le istruzioni di cui al modello EU CR7 – Metodo IRB. |
| A-IRB | **Classe di esposizioni X**  Per ciascuna classe di esposizioni elencata nell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, con le eccezioni sopra indicate, gli enti pubblicano un modello distinto, con un'ulteriore ripartizione per le seguenti classi di esposizioni:  – all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese", una ripartizione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 575/2013;  – all'interno della classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio", una ripartizione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii), iii) e iv), del regolamento (UE) n. 575/2013.  La riga relativa al totale delle esposizioni è inclusa alla fine di ciascun modello distinto per classe di esposizioni. |
| F-IRB | **Classe di esposizioni X**  Per ciascuna classe di esposizioni elencata nell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, con le eccezioni sopra indicate, gli enti pubblicano un modello distinto, con un'ulteriore ripartizione per le seguenti classi di esposizioni:  – all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese" (articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013), una ripartizione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. |

**Modello EU CR6-A – Metodo IRB: ambito d'uso dei metodi IRB e SA - Formato fisso**

1. Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo IRB per il rischio di credito pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR6-A di cui all'allegato XXI delle soluzioni informatiche dell'ABE.
2. Ai fini di questo modello, gli enti assegnano le loro esposizioni soggette al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, alle classi di esposizioni definite nell'ambito del metodo IRB. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013) e le esposizioni verso la cartolarizzazione.
3. Gli enti spiegano nella descrizione che accompagna il modello eventuali differenze significative tra il valore dell'esposizione come definito all'articolo 166 per le esposizioni secondo il metodo IRB nella colonna a del modello e il valore dell'esposizione per le stesse esposizioni conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, come nelle colonne b e d di questo modello.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Riferimento della colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore dell'esposizione complessiva come definito all'articolo 166 del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB**  Gli enti indicano in questa colonna il valore dell'esposizione complessiva come definito all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013 solo per le esposizioni nell'ambito del metodo IRB. |
| b | **Valore dell'esposizione complessiva per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e al metodo IRB**  Gli enti utilizzano il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per indicare il valore dell'esposizione complessiva, includendo sia le esposizioni nell'ambito del metodo standardizzato sia le esposizioni nell'ambito del metodo IRB. |
| c | **Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta all'utilizzo parziale permanente del metodo SA (%)**  Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato (esposizione soggetta al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, conformemente all'ambito dell'autorizzazione per l'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato ricevuta dall'autorità competente conformemente all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013) rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni come indicato nella colonna b di questo modello. |
| d | **Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta al metodo IRB (%)**  Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo IRB (esposizione soggetta al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni), rispettando l'ambito dell'autorizzazione per l'uso del metodo IRB ricevuta dall'autorità competente conformemente all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni come indicato nella colonna b di questo modello. Sono incluse sia le esposizioni per le quali gli enti hanno l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB e A-IRB) che le esposizioni per le quali gli enti non hanno tale autorizzazione, compreso il metodo di assegnazione di vigilanza per le esposizioni da finanziamenti specializzati e le esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo della ponderazione semplice. |
| e | **Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta ad un piano di introduzione (roll-out) (%)**  Parte dell'esposizione per ciascuna classe di attività soggetta all'applicazione sequenziale del metodo IRB a norma dell'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni come indicato nella colonna b. Essa include:   * entrambe le esposizioni per le quali gli enti prevedono di applicare il metodo IRB con o senza proprie stime interne della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB o A-IRB); * esposizioni in strumenti di capitale non rilevanti, non incluse nelle colonne c e d di questo modello; * esposizioni già soggette al metodo F-IRB quando un ente intende applicare in futuro il metodo A-IRB; * esposizioni da finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione di vigilanza non incluse nella colonna d di questo modello. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero  di riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| 1-8 | Gli enti includono nel modello CR6-A le informazioni per classi di esposizioni, conformemente alla ripartizione delle classi di esposizioni incluse nelle righe del modello. Per ulteriori dettagli sulle classi di esposizioni, cfr. le istruzioni di cui al modello EU CR7 – Metodo IRB. |

**Modello EU CR7 – Metodo IRB: effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche di CRM (formato fisso)**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR7 di cui all'allegato XXI delle soluzioni informatiche dell'ABE. Gli enti integrano il modello con una descrizione dell'effetto dei derivati su crediti sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), le esposizioni verso la cartolarizzazione, le esposizioni in altre attività diverse da crediti, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo e le esposizioni in strumenti di capitale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| a | **Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dei derivati su crediti**  Importo dell'esposizione ponderato per il rischio ipotetico da calcolare come l'RWEA effettivo senza il riconoscimento dei derivati su crediti come tecnica di CRM, a norma dell'articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi sono presentati nelle classi di esposizioni pertinenti per le esposizioni verso il debitore principale. |
| b | **Importo effettivo dell'esposizione ponderato per il rischio**  Importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato tenendo conto dell'impatto dei derivati su crediti. Quando gli enti sostituiscono il fattore di ponderazione del rischio o i parametri di rischio del debitore con il fattore di ponderazione del rischio o con i parametri di rischio del fornitore della protezione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono presentati nella classe di esposizioni pertinente per le esposizioni dirette verso il fornitore della protezione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| 1, EU 1a, EU 1b, 2, EU 2a, EU 2b, 3, 5, EU 5a, EU 5b, EU 5c, 6, EU 6a, EU 6b, EU 6c, EU 8a, 9, 10, EU 10a, EU 10b, 17, 18 | Gli enti includono la ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dei derivati su crediti e dell'importo effettivo dell'esposizione ponderato per il rischio per classe di esposizioni, conformemente alle classi di esposizioni e alle sottoclassi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e separatamente per le esposizioni nell'ambito del metodo F-IRB e per le esposizioni nell'ambito del metodo A-IRB.  Gli enti pubblicano nelle righe 17 e 18 di questo modello i totali parziali per le esposizioni in base all'F-IRB e per le esposizioni in base all'A-IRB. |
| 5 | **Imprese – F-IRB**  Somma delle esposizioni di cui alle righe EU 5a, EU 5b, EU 5c. |
| 6 | **Imprese – A-IRB**  Somma delle esposizioni di cui alle righe EU 6a, EU 6b, EU 6c. |
| EU 8a | **Al dettaglio – A-IRB**  Somma delle esposizioni di cui alle righe 9, 10, EU 10a, EU 10b. |
| 19 | **Totale delle esposizioni**  Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dei derivati su crediti e importo complessivo effettivo dell'esposizione ponderato per il rischio per tutte le esposizioni in base al metodo IRB (compresi F-IRB e A-IRB).  Somma delle esposizioni di cui alle righe 1, EU 1a, EU 1b, 2, EU 2a, EU 2b, 3, 5, 6, EU 8a. |

**Modello EU CR7-A – Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo delle tecniche di CRM**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, separatamente per le esposizioni nell'ambito del metodo A-IRB e del metodo F-IRB, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR7-A di cui all'allegato XXI delle soluzioni informatiche dell'ABE. Qualora un elemento della protezione del credito di tipo reale si applichi a più di un'esposizione, la somma delle esposizioni considerate garantite da essa non può superare il valore dell'elemento della protezione del credito.
2. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), le esposizioni verso la cartolarizzazione, le esposizioni in altre attività diverse da crediti, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo e le esposizioni in strumenti di capitale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| a | **Totale delle esposizioni**  Valore dell'esposizione (dopo l'applicazione dei fattori di conversione) conformemente agli articoli 166 e 167 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le esposizioni sono indicate in base alla classe di esposizioni applicabile al debitore, senza tener conto di eventuali effetti di sostituzione dovuti all'esistenza di una garanzia. |
| b | **FCP - Parte di esposizioni coperte da garanzie reali finanziarie (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da garanzie reali finanziarie rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.  Le garanzie reali finanziarie, comprese le garanzie reali in contante, i titoli di debito e l'oro elencati agli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono incluse nel numeratore se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all'articolo 207, paragrafi da 2 a 4, di tale regolamento. Il valore delle garanzie reali è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.  Se sono utilizzate stime interne della LGD: garanzie reali finanziarie prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da indicare è la stima del valore di mercato della garanzia reale. |
| c | **FCP - Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali ammissibili (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da altre garanzie reali ammissibili rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.  I valori indicati in questa colonna sono la somma dei valori delle colonne da d a f di questo modello.  Se non sono utilizzate stime interne della LGD: articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se sono utilizzate stime interne della LGD: altre garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| d | **FCP - Parte di esposizioni coperte da garanzie immobiliari (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da garanzie immobiliari, incluso il leasing, conformemente all'articolo 199, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.  Le garanzie immobiliari sono incluse nel numeratore se soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 208, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.  I leasing su beni immobili sono inclusi nel numeratore se soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 211 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. |
| e | **Parte di esposizioni coperte da crediti (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da crediti conformemente all'articolo 199, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.  I crediti sono inclusi nel numeratore se soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 209 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. |
| f | **Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali su beni materiali (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da altre garanzie reali su beni materiali, incluso il leasing di tali garanzie reali conformemente all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.  Le altre garanzie reali su beni materiali sono incluse nel numeratore se soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. |
| g | **FCP - Parte di esposizioni coperte da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (FCP) rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a.  I valori indicati in questa colonna sono la somma dei valori delle colonne h, i e j di questo modello. |
| h | **FCP - Parte di esposizioni coperte da depositi in contante (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da contante o da strumenti assimilati detenuti da un ente terzo rispetto al totale delle esposizioni come indicato colonna a di questo modello; conformemente all'articolo 200, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli altri tipi di protezione del credito di tipo reale comprendono depositi in contante o strumenti assimilati detenuti da un ente terzo non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore.  Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. |
| i | **FCP - Parte di esposizioni coperte da polizze di assicurazione vita (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da polizze di assicurazione vita rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.  Conformemente all'articolo 200, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli altri tipi di protezione del credito di tipo reale comprendono le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore. Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. |
| j | **FCP - Parte di esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da garanzie reali sotto forma di strumenti detenuti da terzi rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello; parte di esposizioni coperte da strumenti emessi da terzi rispetto al totale delle esposizioni.  Conformemente all'articolo 200, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore indicato comprende gli strumenti emessi da un ente terzo che saranno riacquistati da tale ente su richiesta. Il valore delle garanzie reali è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. Da questa percentuale sono escluse le esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi quando, conformemente all'articolo 232, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trattano gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), di tale regolamento come garanzia dell'ente emittente. |
| k | **UFCP - Parte di esposizioni coperte da garanzie personali (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da garanzie personali rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.  Le garanzie personali soddisfano il requisito di cui agli articoli 213, 214, 215 e all'articolo 232, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il valore delle garanzie personali è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. |
| l | **UFCP - Parte di esposizioni coperte da derivati su crediti (%)**  Percentuale di esposizioni garantite da derivati su crediti rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.  I derivati su crediti comprendono:  - i credit default swaps;  - i total return swaps;  - le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) nella misura della loro copertura (funding) in contanti.  Questi strumenti soddisfano il requisito di cui all'articolo 204, paragrafi 1 e 2, all'articolo 213 e all'articolo 216 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il valore dei derivati su crediti è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. |
| m | **RWEA senza effetti di sostituzione (solo effetti di riduzione)**  Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l'eventuale riduzione dell'RWEA dovuta all'esistenza di una protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, anche nel caso in cui la PD e la LGD o il fattore di ponderazione del rischio siano sostituiti a causa dell'esistenza di una protezione del credito di tipo personale. Tuttavia, in tutti i casi, anche quando si applica il metodo della sostituzione, le esposizioni sono indicate nelle classi di esposizioni originarie applicabili al debitore. |
| n | **RWEA con effetti di sostituzione (effetti sia di riduzione che di sostituzione)**  Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente agli articoli da 153 a 157 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l'eventuale riduzione dell'RWEA dovuta all'esistenza di una protezione del credito di tipo reale o di tipo personale. Quando la PD e la LGD o il fattore di ponderazione del rischio sono sostituiti a causa dell'esistenza di una protezione del credito di tipo personale, le esposizioni sono indicate nella classe di esposizioni applicabile al fornitore della protezione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
|  | Questa informativa è compilata separatamente per le esposizioni in base al metodo A-IRB e per le esposizioni in base al metodo F-IRB, per i finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione e per le esposizioni in strumenti di capitale. |
| A-IRB | Gli enti includono le informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito incluse in questo modello per classe di esposizioni, in conformità delle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, con un'ulteriore ripartizione per le classi di esposizioni seguenti:  – all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese", una ripartizione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii);  – all'interno della classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio", una ripartizione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii), iii) e iv). |
| F-IRB | Gli enti includono le informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito incluse in questo modello per classe di esposizioni, in conformità delle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, con un'ulteriore ripartizione per la classe di esposizioni seguente:  – all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese", una ripartizione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii). |

**Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB (formato fisso)**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR8 di cui all'allegato XXI delle soluzioni informatiche dell'ABE. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).
2. Gli enti indicano i flussi di RWEA come variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa (come specificato di seguito nella riga 9 di questo modello) e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa precedente (come specificato di seguito nella riga 1 di questo modello; nel caso di informative trimestrali, al termine del trimestre precedente al trimestre del periodo di riferimento dell'informativa). Gli enti possono integrare la propria informativa nell'ambito del terzo pilastro pubblicando le stesse informazioni per i tre trimestri precedenti.
3. Gli enti integrano il modello con un commento descrittivo per spiegare i dati nella riga 8 del medesimo modello, ossia ogni altra determinante che contribuisca in modo significativo alle variazioni dell'RWEA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| a | **Importo dell'esposizione ponderato per il rischio**  Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito calcolato secondo il metodo IRB, tenendo conto dei fattori di sostegno a norma degli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero  di riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| 1 | **Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di informativa** |
| 2 | **Dimensioni delle attività (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta alle dimensioni delle attività, ossia modifiche organiche delle dimensioni e della composizione del portafoglio (compresa la creazione di nuove attività economiche e prestiti in scadenza), ma escluse le variazioni delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti.  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo. |
| 3 | **Qualità delle attività (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta alla qualità delle attività, ossia modifiche nella valutazione della qualità delle attività dell'ente dovute a variazioni del rischio del debitore, quali la migrazione della classe di rating o effetti analoghi.  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo. |
| 4 | **Aggiornamenti del modello (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta ad aggiornamenti del modello, ossia modifiche dovute all'attuazione di nuovi modelli, modifiche dei modelli, modifiche dell'ambito di applicazione del modello o qualsiasi altra modifica intesa a ovviare alle debolezze del modello.  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo. |
| 5 | **Metodologia e politica (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta alla metodologia e alla politica, ossia variazioni dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da modifiche della politica normativa, comprese le revisioni dei regolamenti vigenti e i nuovi regolamenti, escluse le modifiche dei modelli, che sono incluse nella riga 4 di questo modello.  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo. |
| 6 | **Acquisizioni e dismissioni (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, a causa di acquisizioni e dismissioni, ossia modifiche delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e/o dismissioni.  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo. |
| 7 | **Oscillazioni del cambio (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta a oscillazioni del cambio, ossia a variazioni derivanti da oscillazioni della conversione in valuta.  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo. |
| 8 | **Altro (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta ad altri fattori.  Questa categoria è utilizzata per rilevare le variazioni che non possono essere attribuite a nessun'altra categoria. Gli enti illustrano inoltre, nella descrizione che accompagna questo modello, eventuali altri fattori significativi delle variazioni degli importi ponderati per il rischio nel periodo di informativa inclusi in questa riga.  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo. |
| 9 | **Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del periodo di informativa** |

**Modello EU CR9** **– Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (formato fisso)**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR9 di cui all'allegato XXI delle soluzioni informatiche dell'ABE. L'ente, quando utilizza sia il metodo F-IRB che il metodo A-IRB, pubblica due serie distinte di modelli, una per il F-IRB e una per l'A-IRB, con un modello per classe di esposizioni in ciascuna serie.
2. L'ente considera i modelli utilizzati nell'ambito di ciascuna classe di esposizioni e spiega la percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della pertinente classe di esposizioni rientrante nei modelli per la quale sono qui indicati i risultati dei test retrospettivi.
3. Gli enti indicano, nella descrizione di accompagnamento, il numero totale di debitori con contratti a breve termine alla data dell'informativa, indicando quali classi di esposizioni presentano un numero più elevato di debitori a breve termine. Per contratti a breve termine si intendono i contratti con durata residua inferiore a 12 mesi. Gli enti spiegano inoltre se vi sono intervalli temporali sovrapposti nel calcolo dei tassi medi della PD di lungo periodo.
4. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), le posizioni verso la cartolarizzazione, altre attività diverse dai crediti e le esposizioni in strumenti di capitale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| a (A-IRB) | **Classi di esposizioni**  Per ciascuna classe di esposizioni elencata nell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti pubblicano un modello distinto, con un'ulteriore ripartizione per le seguenti classi di esposizioni:  – all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese", una ripartizione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii).  – all'interno della classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio", una ripartizione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii), iii) e iv). |
| a (F-IRB) | **Classi di esposizioni**  Per ciascuna classe di esposizioni elencata nell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti pubblicano un modello distinto, con un'ulteriore ripartizione per le seguenti classi di esposizioni:  – all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese", una ripartizione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii). |
| b | **Intervallo di PD**  Si tratta di intervalli di PD fissi che non devono essere modificati.  Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata degli intervalli di PD fissi sulla base della PD stimata all'inizio del periodo di informativa per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto degli effetti di sostituzione dovuti alla CRM). Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente a una PD del 100 %. |
| c, d | **Numero di debitori alla fine dell'anno precedente**  Gli enti pubblicano le due serie di informazioni seguenti:   1. il numero di debitori alla fine dell'anno precedente (colonna c di questo modello);   il numero di debitori alla fine dell'anno oggetto dell'informativa.  In entrambi i casi sono inclusi tutti i debitori che hanno un'obbligazione creditizia al momento pertinente.  Gli enti indicano il numero di soggetti giuridici o debitori assegnati alla fine dell'anno precedente a ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, che sono stati valutati separatamente, indipendentemente dal numero di prestiti o esposizioni concessi.  I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD. Se diverse esposizioni verso lo stesso debitore sono valutate separatamente, esse sono conteggiate separatamente. Tale situazione può verificarsi all'interno della classe delle esposizioni al dettaglio, se la definizione di default è applicata a livello di singola linea di credito conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale situazione può verificarsi anche se esposizioni distinte verso lo stesso debitore sono assegnate a classi di debitori diverse, conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, in altre classi di esposizioni;   1. di cui numero di debitori in stato di default nell'anno precedente la data di informativa (colonna d di questo modello).   Si tratta di un sottoinsieme della colonna c di questo modello e rappresenta il numero di debitori in stato di default nel corso dell'anno. I default sono determinati conformemente all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Ogni debitore in default è conteggiato una sola volta nel numeratore e nel denominatore del calcolo del tasso annuale di default, anche se il debitore ha registrato più di un default nel pertinente periodo di un anno. |
| e | **Tasso medio di default osservato**  Media aritmetica dei tassi annuali di default di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013, osservati nella serie di dati disponibile.  Nel calcolare i tassi annuali di default gli enti garantiscono che entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte:  a) il denominatore è costituito dal numero di debitori non in stato di default con un'obbligazione creditizia osservato all'inizio del periodo di osservazione di un anno (inizio dell'anno di informativa precedente, ossia inizio dell'anno precedente alla data di riferimento dell'informativa); in questo contesto, per obbligazione creditizia si intende quanto segue: i) qualsiasi elemento in bilancio, compreso l'importo del capitale, degli interessi e delle commissioni; ii) qualsiasi elemento fuori bilancio, comprese le garanzie emesse dall'ente in qualità di garante;  e b) il numeratore comprende tutti i debitori considerati nel denominatore che hanno avuto almeno un evento di default durante il periodo di osservazione di un anno (anno precedente la data di riferimento dell'informativa).  Per calcolare il tasso medio di default osservato, gli enti scelgono un metodo appropriato tra un metodo basato su intervalli temporali annuali sovrapposti e un metodo basato su intervalli temporali annuali non sovrapposti. |
| f | **PD media ponderata per l'esposizione (%)**  PD media ponderata per l'esposizione (%) come indicato nella colonna f del modello EU CR6; per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, la stima della PD media di ciascun debitore, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM come indicato nella colonna e del modello EU CR6. |
| g | **PD media alla data dell'informativa (%)**  Media aritmetica della PD all'inizio del periodo di informativa dei debitori che rientrano nella categoria degli intervalli di PD fissi e indicati nella colonna d (media ponderata per il numero di debitori). |
| h | **Tasso di default annuo storico medio (%)**  La media semplice del tasso annuale di default di almeno i cinque anni più recenti (debitori all'inizio di ogni anno che sono in stato di default durante quell'anno/numero totale di debitori all'inizio dell'anno).  L'ente può utilizzare un periodo storico più lungo che sia coerente con le proprie prassi effettive di gestione del rischio. Se l'ente utilizza un periodo storico più lungo, ciò è indicato e illustrato chiaramente nella descrizione che accompagna il modello. |

**Modello EU CR9.1 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (solo per le stime della PD conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013)**

1. Oltre al modello EU CR9, gli enti indicano le informazioni incluse nel modello EU CR9.1 se applicano l'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 per la stima della PD e solo per le stime della PD ai sensi dello stesso articolo. Le istruzioni sono le stesse del modello EU CR9, con le seguenti eccezioni:
   1. nella colonna b di questo modello gli enti indicano gli intervalli di PD in base alle loro classi interne che associano alla scala utilizzata dall'ECAI esterna, invece di un intervallo di PD esterno fisso;
   2. Gli enti indicano una colonna per ciascuna ECAI considerata conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti includono in queste colonne il rating esterno al quale sono associati i loro intervalli interni di PD.

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [regolamento - UE - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3). [↑](#footnote-ref-2)